

Pubblicato il 02/12/2025

N. 07775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05169/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5169 del 2024, proposto da

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Romano, Sara Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. interno n.-OMISSIS-, prot. uscita n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli adottava nei confronti della ricorrente un'informazione antimafia, notificato alla società ricorrente a mezzo pec in data 09.07.2024;
- di tutti gli altri atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o conseguenziali se lesivi per gli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti gli atti istruttori

richiamati nel provvedimento prefettizio; ed in particolare la relazione finale, relativa agli accertamenti svolti in esecuzione dell'accesso effettuato in data 07.03.2024, acquisita agli atti della Prefettura in data 10.06.2024 al prot.n- OMISSIS- mai conosciuta da parte ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente-OMISSIS-esercente attività di raccolta, trasporto, stoccaggio di rifiuti, ha impugnato l'interdittiva antimafia che l'ha attinta, emessa dalla Prefettura di Napoli (n. -OMISSIS-, nella quale la ritenuta permeabilità criminale della società troverebbe fondamento, tra l'altro, nei rapporti familiari dell'amministratore -OMISSIS-) nonché nelle relazioni intercorse con altra società interdetta (-OMISSIS-, anch'essa amministrata dal -OMISSIS-) e altre società aggiudicatarie di una gara di appalto, finanziata con fondi P.N.R.R. e bandita dal Comune di Somma Vesuviana per la ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico III Circolo didattico “-OMISSIS-”, sul cui cantiere “*più volte il padre dell'Amministratore Unico, ex dipendente del comune di Somma Vesuviana è stato ritrovato sine titulo [...] unitamente a soggetti, quali [...] nonché altro soggetto peraltro gravato da condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. -OMISSIS- intento a colloquiare con il padre dell'Amministratore Unico*” (interdittiva, p. 15).

2. – La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento prefettizio lamentando, in estrema sintesi, l'assoluta pretermissione, in difetto di idonea motivazione, del contraddittorio procedimentale (*sub I*) nonché l'insufficienza, sotto diversi profili, del quadro indiziario valorizzato nella motivazione del provvedimento interdittivo a sostegno del ravvisato rischio infiltrativo (*sub II e III*).

3. – Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame, argomentandone l'infondatezza.

4. – Alla camera di consiglio convocata per la disamina dell'istanza di tutela cautelare, previo avviso alle parti *ex art. 60 c.p.a.*, la controversia è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti posto che viene in rilievo, nella specie, un punto di diritto risolutivo, più volte esaminato dalla Sezione (si v., da ultimo, sentenza n. 6957 del 24.10.2025) e relativo alla violazione dell'art. 92, comma 2 bis (così come novellato nel 2021) del d.lgs. n. 159/2011.

5. – La novella del 2021 (cfr. art. 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233) ha inciso sul citato comma 2 bis dell'art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011 e ha capovolto il previgente principio generale, in forza del quale, nei procedimenti interdittivi, l'obbligo del contraddittorio partecipativo era o escluso, o confinato ad ipotesi eventuali e non obbligatorie come quella dell'art. 93, comma 7, in tema di accesso nei cantieri.

5.1. – In tale ottica, il contraddittorio ha un pregnante valore sostanziale, in ragione non solo del carattere penetrante della misura e dell'ampiezza delle valutazioni demandate al Prefetto, ma anche del collegamento funzionale tra contraddittorio e le previste misure di *self cleaning*; siffatta garanzia partecipativa diventa non più residuale e meramente facoltativa, ma assurge a regola generale, derogabile solo con congrua e specifica motivazione nelle tassative ipotesi previste dalla norma in esame.

6. – Ciò posto, come già rilevato con riferimento a identica formulazione spesa, a giustificazione della mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, in altro provvedimento di rigore emesso dalla medesima Prefettura, “*nell'interdittiva impugnata l'omissione della comunicazione prevista dall'art. 92 c. 2 bis C.A.M. è motivata genericamente con l'esigenza di impedire alla società di continuare a operare nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti?*” (T.A.R. Napoli, sez. I, n. 4784 del 27.6.2025).

Nell’impugnato provvedimento interdittivo, in altri termini, è contenuta una motivazione meramente stereotipata in ordine alla giustificazione della omessa comunicazione di avvio procedimentale, non indicandosi alcuna specifica, concreta e circostanziata esigenza di celerità del procedimento o di segretezza che giustifichi siffatta pretermissione della garanzia procedimentale per l’interessato, non essendo a ciò sufficiente una non meglio precisata indifferibile necessità di impedire la prosecuzione di attività.

7. – Va rimarcato, di contro, che è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento nel caso in cui, dall’istruttoria, emergano elementi tali da indurre ad adottare l’interdittiva antimafia e che, “*invero, non può essere la mera sussistenza di tali elementi ad integrare le 'particolari esigenze di celerità del procedimento' che giustificano il mancato contraddittorio procedimentale; al contrario, ove ritenga di non dar luogo alla procedura del contraddittorio, l’Amministrazione dovrà dar conto, nella motivazione dell’informazione antimafia, delle ragioni che hanno reso impossibile differire di (massimo) sessanta giorni l’adozione del provvedimento*” (Cons. Stato, Sez. III, , n.4924 del 6/06/2025).

7.1. – Se l’Amministrazione avesse garantito il contraddittorio procedimentale, oggi obbligatoriamente previsto dall’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. 159/2011 così come novellato nel 2021, parte ricorrente avrebbe potuto contraddirsi in ordine agli elementi indiziari posti dall’amministrazione a fondamento del provvedimento interdittivo, anche sottoponendo alla Prefettura la propria difesa secondo cui i fatti e le vicende valorizzate in chiave inferenziale nella motivazione del provvedimento attengono soltanto a soggetti e società

estrancee alle attività della ricorrente (-OMISSIS- padre di-OMISSIS-. della-OMISSIS- ed altre società quali la-OMISSIS--OMISSIS-) e le relazioni intercorse sarebbero riferibili unicamente alla stipula di regolari contratti di noleggio a freddo di alcuni macchinari.

8. – Il provvedimento interdittivo impugnato viola, quindi, l’art. 92 c. 2 bis del d.lgs. 159 del 2011, non avendo l’amministrazione motivato adeguatamente in ordine alle ragioni giustificative dell’omessa comunicazione di cui alla citata norma.

L’accoglimento della censura per il descritto profilo procedimentale comporta da un lato, che sono assorbite le altre censure concernenti i profili sostanziali delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione nel citato provvedimento, e dall’altro, che resta impregiudicato il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente, nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.

9. – Ne consegue, per le ragioni anzidette, l’annullamento del provvedimento interdittivo impugnato, ferme restando, come detto, le prerogative decisionali della Prefettura all’esito dell’esperimento del contraddittorio procedimentale.

10. – In ragione della complessità delle questioni esaminate e della delicatezza delle valutazioni rimesse alla Prefettura, sussistono giusti motivi che giustificano l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento l’impugnato provvedimento interdittivo, salva la successiva attività provvidenziale dell’Autorità prefettizia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone egli enti citati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.